



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 184 / 2017

OGGETTO: DITTA: ROHM AND HAAS ITALIA SRL CON SEDE LEGALE A MILANO IN VIA ALBANI 65 E IMPIANTO A MOZZATE IN VIA TRIESTE 25. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, DI CUI AL P.D. N.47/A/ECO DEL 28/05/2013 E S.M.I., RILASCIATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/06 E SMI.

Lì, 27/03/2017

IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: ROHM AND HAAS ITALIA Srl con sede legale a Milano in Via Albani 65 e impianto a Mozzate in via Trieste 25. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui al P.D. n.47/A/ECO del 28/05/2013 e s.m.i., rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e smi.

**IL DIRIGENTE F. F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Rodolfo Di Gilio)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la L. 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.47/A/ECO del 28/05/2013, e successive modifiche, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) rilasciata alla ditta ROHM AND HAAS ITALIA Srl con impianto a Mozzate in via Trieste 25, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 4.1 d dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che il SUAP del Comune di Mozzate con nota n.2306 del 23/02/2017, in atti provinciali prot.n. 7039 del 24/02/2017, ha trasmesso la comunicazione presentata da ROHM AND HAAS ITALIA Srl di modifica non sostanziale dell'AIA per l'utilizzo di una macchina per prove di applicazione di adesivo a solvente;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'attività di prove di applicazione di adesivo a solvente che l'Azienda intende avviare, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, rientra tra le attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 2, allegato tecnico n.15, della DGP 68/2009 "Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno";
- la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- L'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
 - Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:



- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
- b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06.

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Mozzate, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito in Mozzate via Trieste 25 gestito da ROHM AND HAAS ITALIA Srl;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.47/A/ECO del 28/05/2013 di AIA e successive modifiche, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale;

DISPONE

4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.
5. La notifica del presente atto al SUAPdi Mozzate, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
6. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici comunali e provinciali;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE F. F. DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Rodolfo Di Gilio)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



Allegato A

1. Descrizione della variante non sostanziale

La variante all'autorizzazione in essere riguarda l'utilizzo della macchina accoppiatrice per prove di applicazione dell'adesivo a solvente; tale macchina è già presente e fino ad oggi utilizzata per testare prodotti adesivi senza solvente. La modifica comporta l'attivazione di due nuovi punti emissivi AE-33 e AE-34.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 47/A/ECO del 28/05/2013 e s.m.i..

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

C. QUADRO AMBIENTALE

C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento

Le emissioni significative sono:

- AE1 Termocombustore rigenerativo che brucia, con il supporto di metano, tutte le emissioni aspirate nei reparti produttivi e dai serbatoi di stoccaggio.
- AE4 Camino con impianto carboni attivi (normalmente in stand-by con funzione di intervento di emergenza automatica per fuori servizio termocombustore).
- AE29 Camino con impianto scrubber ad umido ed emissioni derivanti dalle aspirazioni sull'impianto di trasporto pneumatico del nuovo impianto EVA.

Sono inoltre presenti le emissioni AE-30, AE-31, AE-32, AE-33, AE-34, attività in deroga ai sensi dell'art.272 c.2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., provenienti dalla macchina accoppiatrice utilizzata per prove di applicazione di adesivi con o senza solvente.

I termocombustori sono dotati di contatore di funzionamento.

La seguente tabella riassume le emissioni atmosferiche dell'impianto soggette ad autorizzazione:



Tabella C1/a – Emissioni in atmosfera

ATTIVITA' IPPC e NON IPPC	EMIS-SIONE	PROVENIENZA		PORTATA DI PROGETTO (Nm ³ /h)	DURATA (h/giorno)	TEMP. (C°)	SISTEMI DI ABBATTIMENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	SEZIONE CAMINO (m)
		Sigla	Descrizione						
1	AE1	R-101	Reattori	20000	24	75-90	Termocombustore	12	0,635
		R-201							
		R-301							
		R-401							
		R-501							
		R-601							
		R-801							
		R-901							
		R-1001							
		R-1							
		R-2							
		R-6							
		R-7							
		Mixer S-001	Miscelatore						
M-901									
M-902									
C2510	Reattore ELM								
C2520	Reattore ELM								
C2540	Reattore ELM								



ATTIVITA' IPPC e NON IPPC	EMIS-SIONE	PROVENIENZA		PORTATA DI PROGETTO (Nm ³ /h)	DURATA (h/giorno)	TEMP. (C°)	SISTEMI DI ABBATTIMENTO	ALTEZZA CAMINO (m)	SEZIONE CAMINO (m)
		Sigla	Descrizione						
1	AE4 ¹ (in emergenza)	R-101 R-201 R-301 R-401 R-501 R-601 R-801 R-901 R-1001 R-1 R-2 R-6 R-7 Mixer S-001 M-901 M-902 C2510 C2520 C2540	Reattori Miscelatore Miscelatore Miscelatore Reattore ELM Reattore ELM Reattore ELM	7500		10-25	Carboni attivi	8	0.550
1	AE29	R310 R320	Impianto EVA e trasporto pneumatico	4.000	20	Amb.	Scrubber a umido	10	0,2
/	AE30 ²		Macchina accoppiatrice	2.000	4h/g 40 gg/a	Amb.	/	10	Diametro 0,2 m
/	AE31 ²		Macchina accoppiatrice	2.000	4h/g 40 gg/a	Amb.	/	10	Diametro 0,2 m
/	AE32 ²		Macchina accoppiatrice	3.000	4h/g 40 gg/a	Amb.	/	10	315 x 224 mm
/	AE33		Macchina accoppiatrice	16.000	4h/g 40 gg/a		Termossidatore recuperativo PC.T.01	11	Diametro 0,8 m
/	AE34		Miscelatore	1.000	< 1 h/g 40 gg/a	Amb.	Filtro a carbone attivo AC.RE.01	4,5	Diametro 0,2 m

NOTE: ¹ L'emissione AE4 entra in funzione automaticamente in caso di fuori servizio del Termocombustore. Le concentrazioni in ingresso ai sistemi di abbattimento sono molto variabili in funzione del mix produttivo.

² Le emissioni AE30-AE31-AE32 sono attive solo quando la macchina opera a temperatura ambiente e con adesivi senza solvente.



La seguente tabella riassume le emissioni ad inquinamento scarsamente rilevante, ai sensi dell'art.272 c.1 del D.Lgs 152/06 e smi, o non soggette ad autorizzazione:

Tabella C1/b – Emissioni scarsamente rilevanti

ATTIVITA' IPPC e NON IPPC	SISTEMA DI ABBATIMENTO	PROVENIENZA	
		Sigla	Descrizione
1	Carbone attivo	AE5,AE6,AE7,	Cappe Laboratori applicativi
1	-	AE8	Cappe Laboratori applicativi
1	-	AE9	Area impiantino pilota
1	-	AE10, AE11	G1,G2,G3, Riscaldamento uffici
1	-	AE12, AE13, AE14	Cappe Laboratorio QC
1	-	AE15	Cappe laboratorio R&D
1	-	AE16-27	Sfiati serbatoi Polioli/Poliesteri
1	-	AE28	Sfiato punto prelievo campioni da autobotti di rifornimento materie prime
/	-	AE2, AE3	Caldaie produzione acqua calda per riscaldamento (*)

(*) le caldaie H1 ed H2, alle quali corrispondono i punti emissivi AE2 ed AE3, funzionano in alternanza circa 6 mesi/anno/cad.

Le **emissioni diffuse** si individuano in:

- vapori di materie prime in fase di dosaggio su bilancia munita di cappa
- emissioni nella fase di aggiunta manuale da tramoggia in reattore
- emissione di vapori di prodotti finiti in fase di confezionamento (infustaggio) allo scarico attraverso filtro e macchina infustatrice.
- emissione di vapori di solvente di lavaggio reattori in fase di scarico

Per il contenimento di queste emissioni il reparto è dotato di un collettore sfiati, con manichette mobili, che vengono posizionate dagli operatori sui punti di emissione nel momento in cui si effettua l'operazione. Il collettore è lo stesso che raccoglie gli sfiati dei reattori ed è connesso al sistema di blow-down ed al termocombustore.

Le caratteristiche dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni significative sono riportate di seguito:

Tabella C1/c – Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

Sigla emissione	AE1	AE4	AE29
Portata max di progetto (aria: Nm ³ /h)	20.000	7.500 ventilatore principale + 3.000 da ventilatore su ramo di alimentazione del circuito sfiati da reparto ELM	4.000
Portata effettiva di esercizio (Nm ³ /h)	17.055	8.845	1.040
Tipologia del sistema di abbattimento	Termocombustore	carbone attivo	scrubber



Sigla emissione	AE1	AE4	AE29
Inquinanti abbattuti	COT CO NOx HCl DMF	COT DMF	NH ₃ , Polveri
Rendimento medio garantito (%)	Efficienza termica del letto ceramico 92% Efficienza di abbattimento 99,5%		
Rifiuti prodotti kg/g dal sistema t/anno	0 0	- 6,4	
Ricircolo effluente idrico	n.a.	n.a.	Sì
Perdita di carico (mm c.a.)	Funzionamento in depressione	30-40	
Consumo d'acqua (m ³ /h)	0	0	
Gruppo di continuità (combustibile)	No	No	
Sistema di riserva	Carbone attivo (AE4)	No	No
Trattamento acque e/o fanghi di risulta	n.a.	n.a.	n.a.
Manutenzione ordinaria (ore/settimana)	1		
Manutenzione straordinaria (ore/anno)	16		
Sistema di Monitoraggio in continuo	Temperatura	No	

E. QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria

Il paragrafo E.1 è sostituito dal seguente.

E.1.1 Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

Tabella E1.1 – Emissioni in atmosfera

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm ³ /h]	DURATA [h/g]	INQUINANTI	VALORE LIMITE Per le emissioni convogliate [mg/Nm ³](**)	VALORE LIMITE EMISSIONI I diffuse (% input COV)	VALORE LIMITE EMISSIONI Totali (Tcov/anno)
	Sigla	Descriz.						
AE-1	R-101	Reattore prodotto	18000	24	CO	100	-	-
	R-201							
	R-301				NOx	350	-	-
	R-401							
	R-501							
	R-601				COT HCl DMF (*)	50 10 2	3% consumo annuo solvente	Somma limiti di emissioni convogliate e diffuse
	R-801							



AE-4 (in emergenza)	R-101	Reattore prodotto	7500	-	COT	150	-	-
	R-201							
	R-301							
	R-401							
	R-501							
	R-601							
	R-801							
AE-29	R301 R302	Impianto EVA e trasporto pneumatico cere	3000	20	Polveri NH ₃	10 5	-	-
AE33		Macchina accoppiatrice	16.000	4h/g 40 gg/a	COV Acrilati (***)	50 1	-	-
AE34		Miscelatore	1.000	< 1 h/g 40 gg/a	COV Acrilati (***)	50 1	-	-

(*) vedasi prescrizione di cui al punto I)

(**) vedasi prescrizione di cui al punto II)

(***) gli acrilati sono da intendersi come somma di: metile acrilato, etile acrilato e butile acrilato. Il limite di 1 mg/Nmc è compreso nel limite di 50 mg/Nmc del parametro COV.

Considerato che le emissioni AE30-AE31-AE32 sono attive solo quando la macchina opera a temperatura ambiente e con adesivi senza solvente, non si applicano limiti alle emissioni.

- I) Come indicato nella DGR 30 dicembre 2008 n.8/8831, nel caso in cui il flusso di massa della somma dei COV contenuti nelle sostanze o nei preparati sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
- II) Per i post- combustori termici e rigenerativi si prescrive:
- Il rispetto dei seguenti parametri operativi e di impianto: temperatura ≥ 750 °C in assenza di COV clorurati e tempo di permanenza $\geq 0,6$ s.
 - qualora si fosse in presenza di sostanze organiche clorate si applicano i seguenti criteri, considerando la % riferita alle sostanze organiche espresse in cloro:
 - Cl organico $\leq 0,5\%$: temperatura ≥ 850 °C e tempo di permanenza ≥ 1 s;
 - $0,5\% < \text{Cl organico} < 2\%$: temperatura ≥ 950 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s;
 - Cl organico $\geq 2\%$: temperatura ≥ 1100 °C e tempo di permanenza ≥ 2 s.
 - installazione di misuratore con registrazione in continuo della T° posto in camera di combustione.
 - installazione di analizzatore in continuo tipo FID da installarsi per flussi di massa di COV ≥ 10 kg/h (D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) a valle del combustore.
 - installazione di: regolatore del flusso dell'inquinante e dlo rapporto aria-combustibile (solo per p.c. termico); misuratore della T° al camino e allo scambiatore per il p.c recuperativo; apparecchiatura per il controllo dell'apertura e della chiusura del by-pass e presenza di strumenti che segnalino, registrino ed archivino l'utilizzo.

Per tutti i tipi di post-combustori:

- la percentuale di O₂ in camera di combustione deve essere maggiore del 6%;



- il rispetto dei livelli di temperatura indicati deve essere garantito prima di dare inizio alle procedure di caricamento delle materie prime negli impianti produttivi.
- III) Il Gestore dell'impianto dovrà rispettare i valori limite di emissione negli scarichi convogliati, i valori limite di emissione diffusa e i valori limite di emissione totale individuati mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
- IV) Il Gestore dell'impianto, per l'attività soggetta all'art.275 del D.Lgs.152/2006, deve rispettare un consumo massimo annuo teorico di solvente pari a 27.000 ton/anno. L'emissione totale teorica annua invece deve essere di 7301 kg/anno.
- V) Nel caso in cui il flusso di massa, della somma dei COV contenuti nelle sostanze o nei preparati ai quali, a causa del loro tenore di COV, siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, sia uguale o superiore a 10 g/h, è stabilito un valore limite di 2 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV, che dovrà essere rispettato.
- VI) Il valore limite per le emissioni diffuse (% di input di solvente) deve essere = 3 % .
- VII) Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, dovranno essere sostituiti quanto prima con sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della Commissione Europea, ove emanate.

E.1.2 Requisiti e modalità per il controllo

- VIII) Il Gestore deve mantenere in esercizio il sistema di registrazione in continuo delle ore di funzionamento del termocombustore (emissione AE-1) così da poter monitorare il non superamento della soglia di utilizzo del 5% del by-pass (emissione AE-4) che attiverebbe la segnalazione agli enti preposti e l'attivazione del piano di auto-monitoraggio. Qualora il tempo di funzionamento annuo del by-pass risulti essere superiore al 5% della durata annua dell'emissione AE1 ad esso correlata (espressa in ore/giorno per giorni all'anno di funzionamento della emissione AE1), dovrà essere adottato idoneo sistema di abbattimento dell'effluente in uscita dal by-pass che garantisca il rispetto dei limiti fissati per l'emissione AE1 e attivato un programma di monitoraggio con tempistiche e parametri corrispondenti a quelli previsti per tale emissione e indicati nel Quadro F.
- IX) In caso di eventi eccezionali, in cui si preveda che l'emissione AE4 resti in funzione per un periodo di tempo superiore al 5% della durata annua dell'emissione AE1, il Gestore deve comunicare all'Autorità Competente e all'ARPA l'emergenza. Dovrà essere inoltre compilato un registro in cui sia presente la data e l'ora dell'evento che ha portato all'attivazione del dispositivo di sicurezza, insieme alla registrazione della causa e delle conseguenze. Tale registro dovrà essere a disposizione degli organi di controllo.
- X) Il Gestore dovrà scaricare annualmente i files in formato Excel relativi ai dati delle ore di funzionamento del termocombustore, rendendoli disponibili all'Ente di controllo, e fornire una relazione tecnica annuale da inviare all'Autorità Competente ed ARPA in merito alla verifica del non superamento della soglia di attivazione del By-pass di emergenza.
- XI) Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.



- XII) I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- XIII) I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- XIV) L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
- XV) I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ;
 - Portata dell'aeriforme espressa in Nm^3/h ;
 - Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 ° K e 101,323 kPa);
 - Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
 - Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_2}{21 - O_{2M}} * E_M$$

Dove:

E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge;

E_M = Concentrazione misurata;

O_{2M} = Tenore di ossigeno misurato;

O = Tenore di ossigeno di riferimento.

- XVI) Il Gestore fornisce all'autorità competente tutti i dati che consentono a detta autorità di verificare la conformità dell'impianto:
- ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale autorizzati;
 - all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
 - alle disposizioni dell'articolo 275 del D. Lgs. 152/2006, commi 12 e 13 ove applicabili.

A tale scopo il Gestore elabora ed aggiorna il piano di Gestione dei Solventi secondo le modalità e con le tempistiche individuate nel Piano di Monitoraggio.

- XVII) Per l'emissione AE29, il parametro NH_3 verrà monitorato ogni qualvolta verrà utilizzato nel ciclo produttivo.

MESSA IN ESERCIZIO E A REGIME

- XVIII) Il Gestore, **almeno 15 giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi, od oggetto di modifica, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltro a Provincia, Comune e ARPA competenti per territorio).
- XIX) Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in **tre mesi** a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziasse eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il



Gestore dovrà presentare direttamente alla Provincia una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

XX) **Entro 20 giorni** dalla data di messa a regime degli impianti nuovi, od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.

- Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
- gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP (per il successivo inoltrare a Provincia, Comune e Arpa competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.

XXI) Le verifiche successive devono essere eseguite con la frequenza prevista dal Piano di Monitoraggio a partire dalla data di messa a regime degli impianti;

E.1.3 Prescrizioni impiantistiche

XXII) L'emissione AE2 ed AE3 devono entrare in funzione solo in modo alternato.

XXIII) La macchina accoppiatrice per prove di applicazione dell'adesivo potrà essere utilizzata con un consumo complessivo di materie prime aventi contenuto di solvente inferiore a 5 t/anno. Qualora l'Azienda intenda estenderne l'utilizzo oltre tale soglia dovrà presentare istanza di modifica dell'AIA.

XXIV) Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.

XXV) Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni del Libretto d'uso e manutenzione;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;



- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate in formato cartaceo e/o elettronico documentabile e non modificabile dovranno riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nell'ambito delle registrazioni degli interventi dovrà essere possibile discriminare quelli di tipo ordinario da quelli straordinari. Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

- XXVI) Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.
- XXVII) Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei COV di cui ai punti precedenti sono gestite in condizioni di confinamento e il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- XXVIII) Al fine di gestire le emergenze "blow down", dovrà essere tenuto un registro in cui dovrà essere registrata la data, l'ora dell'evento che ha portato all'attivazione del dispositivo di sicurezza insieme alla registrazione della causa e delle conseguenze. Tale registro dovrà essere a disposizione degli organi di controllo.

E.1.4 Prescrizioni generali

- XXIX) Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271 comma 13 del D.Lgs. 152/06.
- XXX) Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti.
- XXXI) I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere tali da permettere il campionamento in accordo con la norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modifiche.
- XXXII) Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.
- XXXIII) Tutti i nuovi sistemi di abbattimento dovranno essere conformi alla D.G.R. IX/3552 del 30/05/2012. Qualora fossero già esistenti, precedentemente alla data di pubblicazione della sopra citata D.G.R., potranno essere utilizzati fino alla loro sostituzione:



- se conformi alle specifiche di cui alla D.G.R. 13943/2003 oppure
- se il Gestore dimostri nell'ambito di autorizzazione di rinnovo o modifica che gli stessi siano installati e gestiti in modo da garantire nel tempo, con adeguati rendimenti di abbattimento, il rispetto dei nuovi limiti all'emissione.

XXXIV) **Entro 60 giorni** dalla notifica dell'atto di modifica dell'AIA da parte del SUAP, il Gestore dovrà trasmettere un aggiornamento della planimetria di riferimento delle emissioni in atmosfera con indicazione dei punti emissivi associati alla macchina accoppiatrice, su supporto informatico e in firma digitale.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

La tabella F.3.4/a è sostituita dalla seguente.

Tab. F3.4/a- Inquinanti monitorati

Parametro	AE1	AE4 (nota 2)	AE29	AE33	AE34	Frequenza di controllo	Metodi (**)
Monossido di carbonio (CO)	X					ANNUALE	prEN 15058
Ammoniaca (nota 1)			X			ANNUALE	
Composti organici totali (COT)	X	X				ANNUALE	UNI EN 12619 UNI EN 13649 (2002)
COV e acrilati				X	X	BIENNALE	
Ossidi di azoto (NO _x)	X					ANNUALE	pr EN 14792
DMF (nota 3)	X	X				ANNUALE	UNI EN 13649 (2002)
Acido cloridrico	X					ANNUALE	
Polveri totali			X			ANNUALE	UNI EN 13284-1 (2003)

(**)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

Nota 1: questo parametro verrà monitorato solo nel caso in cui venga utilizzato nel ciclo produttivo.

Nota 2: il monitoraggio di questo punto emissivo viene effettuato durante la normale attività convogliando manualmente l'emissione che di solito è convogliata in AE1.

Nota 3: si veda la prescrizione l) del paragrafo E.1.

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i